



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Galileo Ferraris"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "GALILEO FERRARIS" - C.M. BATF06401B  
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE "RITA LEVI MONTALCINI" - C.M. BAPS064019

Circolare n. 6 del 3 settembre 2023

**AL PERSONALE DOCENTE**  
**AL PERSONALE ATA**  
**AL DGSA**

**OGGETTO: autorizzazione all'esercizio della libera professione o all'assunzione di incarichi e regime di incompatibilità.**

Il vigente quadro normativo stabilisce che **il dipendente pubblico ha il dovere di esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza**. A tal proposito giova ricordare a tutto il personale che, **per l'esercizio di libere attività compatibili** con il rapporto di impiego, è **necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico** (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).

Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici **la disciplina delle incompatibilità** posta dall'art. 508, c. 10, d.lgs. 297/1994 rispetto all'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ovvero svolte alle dipendenze di soggetti privati o, ancora, comportanti l'accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro.

**Non necessitano di autorizzazione i compensi derivanti** (art. 53 c. 6 del D. L.vo n. 165/2001):

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione "nonché di docenza e di ricerca scientifica" (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

**Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti** sono le seguenti:

- **la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico**. Sono, quindi, eventualmente autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;

- **il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione** e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- **la compatibilità dell'impegno lavorativo** derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

**Al personale docente, è consentito, previa autorizzazione del DS, l'esercizio di libere professioni** che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i docenti di discipline giuridiche: vale l'autorizzazione a libera professione forense prevista dalla legge 247/12 art. 19, che si applica però solo ai docenti di università o di scuole di II grado che insegnano diritto. Resta ferma l'incompatibilità in caso che il docente/avvocato assuma cause in cui è coinvolta l'amministrazione scolastica di appartenenza.

**Coloro che intendano svolgere incarichi** sono invitati a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508, del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11, delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi per verificare la compatibilità dell'attività svolta e a **richiedere specifica autorizzazione al DS**, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.

**Si precisa che in caso di inosservanza, si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale**, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità (art. 53 c. 8 e 9 del D. L.vo n. 165/2001).

**I dipendenti in regime di part time** che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente (comma 57 e ss dell'art. 1 della L. 662/ 1996)

Infine, si evidenzia che **agli insegnanti non è consentito svolgere lezioni private per alunni del proprio istituto** (art. 508 D.Lgs. 297/94), mentre per alunni di altri istituti, come ribadito dalle leggi vigenti, gli insegnanti che svolgono lezioni private **devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione al DS**.

In allegato, il modulo per l'eventuale richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione (modello 1) o ad incarichi (modello 2) da inviare all'indirizzo mail istituzionale [BAIS06400V@istruzione.it](mailto:BAIS06400V@istruzione.it) unitamente alla documentazione necessaria (proposta o determina di affidamento di incarico, contratto, eventuale calendario, ecc).

I modelli allegati devono essere compilati in ogni informazione e campo richiesto. **La non completa compilazione implicherà il rigetto automatico della richiesta.**

Si confida nella puntuale applicazione della presente circolare e delle norme richiamate.

**Il Dirigente Scolastico**

*Prof. Luigi MELPIGNANO*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993)*